



CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO

Bussolengo (VR)- Via Andrea Mantegna, 30/b

STATUTO CONSORTILE

(Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile N. 02 del 29-05-2017)

I N D I C E

TITOLO I - COSTITUZIONE, FINI, DURATA, DEL CONSORZIO

- Art. 1 - Costituzione e finalità istituzionali
- Art. 2 - Denominazione e sede
- Art. 3 - Natura giuridica del Consorzio
- Art. 4 - Altre attribuzioni del Consorzio
- Art. 5 - Attività extra territoriale
- Art. 6 - Durata
- Art. 7 - Scioglimento del Consorzio
- Art. 8 - Disciplina dei casi di recesso

TITOLO II - GLI ORGANI

- Art. 9 - Organi del Consorzio

CAPO I – ASSEMBLEA CONSORZIALE

- Art. 10 - Assemblea Consorziale - composizione
- Art. 11 - Assemblea Consorziale - funzioni
- Art. 12 - Assemblea Consorziale - Presidente
- Art. 13 - Assemblea Consorziale - funzionamento
- Art. 14 - Assemblea Consorziale - deliberazioni

CAPO II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 15 - Consiglio di Amministrazione - composizione, requisiti per la nomina e incompatibilità
- Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - procedure e modalità di nomina
- Art. 17 - Consiglio di Amministrazione - procedure e modalità di revoca dei consiglieri
- Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - durata in carica, dimissioni, decadenza, sostituzioni
- Art. 19 - Consiglio di Amministrazione - attribuzioni
- Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - modalità e tempi di convocazione
- Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - validità delle sedute e votazioni
- Art. 22 - Consiglio di Amministrazione - partecipazione alle sedute
- Art. 23 - Consiglio di Amministrazione - redazione verbali, visione e rilascio copie
- Art. 24 - Consiglio di Amministrazione - disposizioni varie

CAPO III – PRESIDENTE DEL CONSORZIO

- Art. 25 - Presidente – attribuzioni

CAPO IV – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 26 - Collegio dei revisori dei conti - requisiti e modalità di nomina
- Art. 27 - Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti
- Art. 28 - Collegio dei revisori dei conti – funzionamento

CAPO V - DIREZIONE

- Art. 29 - Direttore Generale - attribuzioni
- Art. 30 - Direttore Generale - nomina e revoca

TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSORZIO

- Art. 31 - Struttura organizzativa e regolamento del personale
- Art. 32 - Regolamenti di competenza dell'Assemblea Consorziale
- Art. 33 - Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione

TITOLO IV - VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

- Art. 34 - Indirizzi dell'Assemblea Consorziale
- Art. 35 - Vigilanza sul Consorzio
- Art. 36 - Atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione

TITOLO V - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

- Art. 37 - Criteri di gestione del Consorzio
- Art. 38 - Rapporti finanziari e di servizio
- Art. 39 - Piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico annuale, conto consuntivo
- Art. 40 - Entrate del Consorzio
- Art. 41 - Destinazione degli utili
- Art. 42 - Copertura delle perdite
- Art. 43 - Patrimonio del Consorzio
- Art. 44 - Finanziamento degli investimenti
- Art. 45 - Norme varie in materia di finanza e contabilità

TITOLO VI - RESPONSABILITÀ

- Art. 46 - Responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- Art. 47 - Responsabilità del Direttore Generale, del personale del Consorzio e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO VII - RAPPORTI CON I COMUNI CONSORZIATI E CON I CITTADINI

- Art. 48 - Forme di consultazione dei Comuni consorziati
- Art. 49 - Trasmissione delle deliberazioni dell'Assemblea Consorziale ai Comuni consorziati
- Art. 50 - Partecipazione ed informazione
- Art. 51 - Ricerca sui servizi

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 52 - Norme di rinvio

TITOLO I

COSTITUZIONE, FINALITA' ISTITUZIONALI, DURATA DEL CONSORZIO

ART. 1 - COSTITUZIONE E FINALITÀ ISTITUZIONALI

1. Ai sensi dell'art. 11 delle norme generali del piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con provvedimento del consiglio regionale del 28 ottobre 1988 n°785, è costituito quale ente responsabile di bacino un Consorzio tra i comuni di:

- 1) Badia Calavena
- 2) Bardolino
- 3) Brentino Belluno
- 4) Brenzone sul Garda
- 5) Bussolengo
- 6) Buttapietra
- 7) Caldiero
- 8) Caprino Veronese
- 9) Castel D'Azzano
- 10) Castelnuovo del Garda
- 11) Cavaion Veronese
- 12) Cazzano di Tramigna
- 13) Colognola ai Colli
- 14) Costermano
- 15) Dolcè
- 16) Ferrara di Monte Baldo
- 17) Fumane
- 18) Garda
- 19) Illasi
- 20) Lavagno
- 21) Lazise
- 22) Malcesine
- 23) Marano di Valpolicella
- 24) Montecchia di Crosara
- 25) Monteforte d'Alpone
- 26) Mozzecane
- 27) Negrar
- 28) Pastrengo
- 29) Pescantina
- 30) Peschiera del Garda
- 31) Povegliano Veronese

- 32) Rivoli Veronese
- 33) Roncà
- 34) San Giovanni Ilarione
- 35) San Martino Buon Albergo
- 36) San Pietro in Cariano
- 37) San Zeno di Montagna
- 38) Sant' Ambrogio di Valpolicella
- 39) Sant' Anna D'Alfaedo
- 40) Soave
- 41) Sona
- 42) Torri del Benaco
- 43) Tregnago
- 44) Valeggio sul Mincio
- 45) Vestenanova
- 46) Villafranca di Verona

2. L'ente, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, è stato costituito con atto notarile 1 agosto 1997, nella veste giuridica di Consorzio ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ora art. 31 del Decreto Legislativo n. 267/2000 n. 267) e dell'art. 14 della Legge Regionale del Veneto 21 gennaio 2000 n. 3.

3. Al Consorzio sono attribuite funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani, in particolare:

- a) redige ed approva il programma pluriennale degli interventi previsto dall'art. 20 della Legge Regionale 21 gennaio 2000 n. 3;
- b) realizza gli interventi previsti dal programma pluriennale o individua i soggetti cui affidarne la realizzazione;
- c) individua i soggetti cui affidare la gestione operativa relativa alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali di tutte le categorie e nelle varie fasi identificate e disciplinate dalla legislazione vigente, fatto salvo quanto stabilisce l'art. 19 della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 in ordine alla raccolta e al trasporto;
- d) provvede a coordinare i criteri per la determinazione della tariffa di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 da applicare in ogni singolo Comune e, previa stipula di apposite convenzioni, provvede alla riscossione della stessa, direttamente o tramite terzi;
- e) adotta il regolamento tipo per la gestione dei rifiuti previsto dall'art. 7 della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 al fine di assicurare l'omogeneità normativa nei Comuni consorziati;
- f) provvede, in collaborazione con i singoli Comuni, alla verifica della gestione operativa dei servizi di tutela ecologica che si effettuano sul territorio di competenza;
- g) stabilisce gli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo Comune, al fine del raggiungimento, per l'intero ambito territoriale, delle percentuali previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia;

- h) organizza e gestisce, anche avvalendosi di soggetti terzi espressamente incaricati, campagne informative e interventi di sensibilizzazione alle raccolte differenziate, presso le Comunità locali e nelle scuole dell'obbligo;
- i) provvede a commercializzare, nell'interesse dei Comuni consorziati, le varie frazioni di rifiuti recuperabili oggetto delle raccolte differenziate;
- j) adotta iniziative per realizzare e potenziare ecocentri nel territorio dei Comuni consorziati;
- k) raccoglie ed elabora i dati di produzione dei vari Comuni sia dei rifiuti solidi urbani che degli assimilabili;
- l) organizza e gestisce, anche avvalendosi di soggetti terzi espressamente incaricati, servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi nel territorio dei Comuni consorziati.

ART. 2 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. Il Consorzio viene denominato "Bacino Verona 2 del Quadrilatero" e stabilisce la propria sede presso il Comune di Villafranca di Verona, che assume la qualifica di Comune "capo Consorzio". Tale sede potrà essere spostata per decisione dell'Assemblea.
2. Spetta invece al Consiglio di Amministrazione la competenza a istituire o trasferire altrove unità operative, ivi compresa la sede della direzione del Consorzio.

ART.3 - NATURA GIURIDICA DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e allo stesso, assumendo esso la qualifica di Autorità d'Ambito, ai sensi della Legge Regionale Veneta 21 gennaio 2000 n. 3, sono attribuite le competenze di cui all'art. 14 della medesima Legge Regionale n. 3. E' dotato di piena autonomia imprenditoriale, funzionale ed organizzativa. La sua attività negoziale per il raggiungimento dei fini istituzionali, si svolge, salvo diversa espressa specifica disposizione di legge, secondo le regole del diritto Comune.
2. Mediante appositi regolamenti da approvare nelle forme e secondo le competenze stabilite nel presente statuto, il Consorzio disciplina lo svolgimento della propria attività.

ART. 4 - ALTRE ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio ha inoltre le seguenti ulteriori competenze:
 - a) progettare e realizzare impianti di selezione e trattamento dei rifiuti solidi urbani e speciali destinati alle discariche, con lo scopo di favorire la loro massima valorizzazione anche energetica, affinché siano conferiti in discarica solo quelli per i quali non siano possibili ulteriori recuperi di materia prima e di energia;
 - b) espletare ogni altra attività complementare o strumentale o comunque connessa o collegata alla precedente ed, in particolare ogni altra forma di gestione dei servizi di igiene urbana che abbiano come scopo la tutela e la salvaguardia della salute, dell'igiene e dell'incolumità della collettività e dei singoli, nonché la salvaguardia dell'ambiente inteso in tutte le sue componenti: aria, acqua, suolo, fauna e flora;
 - c) prestare supporto operativo ai consorziati nei settori della razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse energetiche, del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della promozione del trasporto sostenibile, della sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile ed in ogni altro campo connesso.

Al fine di perseguire gli scopi e gli obiettivi sopra indicati il Consorzio potrà svolgere le seguenti attività:

- promozione e coordinamento dei programmi europei, nazionali e regionali inerenti energia ed ambiente anche sottoscrivendo accordi con le entità preposte allo sviluppo degli stessi;
- rappresentanza e supporto ai consorziati nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, nazionali, comunitarie ed internazionali;
- potenziamento della competenza degli enti pubblici e dei privati in materia di energia ed ambiente anche attraverso specifici programmi di formazione e/o informazione;
- studi, ricerche di mercato, consulenza e servizi, nonché quant'altro necessario all'esecuzione di servizi integrati di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di impianti del settore energia;
- monitoraggio delle opportunità di finanziamenti comunitari e nazionali con facoltà di partecipazione diretta;
- consulenza e supporto operativo finalizzati alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria per la concessione delle agevolazioni e dei finanziamenti, fornendo l'assistenza nelle scelte e nelle valutazioni di fattibilità e redditività;
- studi, ricerche di mercato, consulenza e supporto operativo nell'ambito di fondi di investimento il cui scopo sia correlato agli obiettivi statutari;
- servizi, consulenza e progettazione finalizzati alla riduzione delle spese energetiche degli enti pubblici al fine di rendere disponibili risorse finanziarie aggiuntive da reinvestire in nuovi progetti di efficienza energetica;
- servizi, consulenza e progettazione finalizzati alla riduzione delle spese di approvvigionamento energetico degli utenti finali anche attraverso la promozione ed il coordinamento di gruppi di acquisto;
- collaborazione con gli enti di riferimento per l'attuazione delle previsioni del Piano Energetico Nazionale e del Piano Energetico Regionale della Regione Veneto;
- collaborazione con gli enti nella pianificazione energetica territoriale anche attraverso lo studio e la progettazione di nuove aree destinate all'insediamento di attività produttive, di strutture e infrastrutture per centri direzionali e di riqualificazione urbana, per centri di servizi o insediamenti ricettivi, ricercandone la pianificazione finanziaria e l'ottimizzazione di esercizio;
- promozione, organizzazione e coordinamento di iniziative o interventi - anche con la collaborazione di Università, enti ed istituti specializzati - finalizzati alla ricerca scientifica e alla ricerca applicata nel campo energetico, alla produzione di nuovi impianti, alla acquisizione e alla produzione di nuove tecnologie alla loro applicazione ed al loro finanziamento;
- promozione del risparmio energetico, anche mediante l'assunzione dell'incarico di tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy Manager), per le amministrazioni pubbliche in ottemperanza all'articolo 19 della Legge n. 10/91;
- promozione, servizi di diagnosi e certificazioni energetiche sui patrimoni edilizi pubblici e privati per l'attuazione della Direttiva CEE n. 2002/91/CE sul miglioramento del rendimento energetico in edilizia;

- promozione dell'efficienza energetica degli impianti utilizzatori di energia anche individuali coordinando e svolgendo l'attività di verifica e controllo degli stessi con particolare riferimento al DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Consorzio svolgerà altresì il ruolo di centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 10, direttiva 2004/18/CE ed articolo 3, comma 34, e dell'articolo 33 del DLgs 163 del 2006, allo scopo di individuare i soggetti idonei ai quali affidare, a seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, gli appalti e/o le concessioni in materia energetica e ambientale compresi quelli necessari per l'attuazione del programma comunitario denominato Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci).

Pertanto il Consorzio potrà provvedere a:

- acquistare forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori e/o aggiudicare appalti pubblici o concludere accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

La realizzazione delle attività del Consorzio può essere perseguita in forma diretta o tramite la stipulazione di convenzioni con enti ed associazioni, società specializzate e professionisti nel rispetto degli eventuali obblighi di legge riguardanti la scelta del contraente.

Il Consorzio può, altresì, compiere ogni ulteriore atto o operazione utili a favorire il conseguimento degli scopi associativi, ivi inclusa l'assunzione di partecipazioni in altre associazioni, enti o società aventi attività connessa o affine alla propria.

2. Il Consorzio potrà ampliare il proprio oggetto sociale per l'attuazione di altri servizi pubblici. L'ampliamento dell'oggetto sociale dovrà essere effettuato, di norma, con modalità che non comportino l'assunzione di oneri finanziari aggiuntivi a carico dei bilanci dei Comuni consorziati.
3. Per i servizi di cui al presente articolo il Consorzio può svolgere, anche per conto terzi, tutte le attività ad essi riconducibili di programmazione, progettazione, costruzione di impianti, ricerca e promozione di iniziative di pubblico interesse.
4. Il Consorzio può eseguire qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, che abbia relazione o attinenza con le proprie finalità istituzionali e che sia comunque ritenuta utile per il loro più efficace raggiungimento.
5. Il Consorzio può promuovere la costituzione o partecipare a forme associative (società, Comunioni, consorzi, ecc.) che abbiano per oggetto attività strumentali o complementari o comunque collegate a quelle delle proprie finalità istituzionali e che, se ritenuto opportuno o conveniente, possano operare anche per conto terzi.
6. Il Consorzio può aderire alle associazioni nazionali di categoria delle imprese pubbliche locali.

ART. 5 - ATTIVITÀ EXTRA TERRITORIALE

1. Il Consorzio, con motivata Deliberazione dell'Assemblea Consorziale, può svolgere i servizi costituenti le proprie finalità istituzionali in altri Comuni diversi da quelli consorziati, previa stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina delle modalità di svolgimento dei servizi e per la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari.
2. Il Consorzio può promuovere la costituzione di società di diritto privato che abbiano come oggetto sociale lo svolgimento dei servizi costituenti il proprio oggetto sociale nel territorio di altri Comuni; a tali società possono partecipare gli enti locali interessati, gli utenti del servizio nonché, se ritenuto necessario od opportuno in relazione alla natura del servizio da svolgere, altri soggetti pubblici e/o privati imprenditori. Il Consorzio può altresì aderire a società di diritto privato già costituite ad iniziativa di Comuni, o di altri enti pubblici e/o di privati per lo svolgimento di uno o più servizi

costituenti le proprie finalità istituzionali, nel territorio dei predetti Comuni, anche estranei al proprio ambito territoriale.

ART. 6 - DURATA

1. La durata del Consorzio è stabilita per un periodo identico a quello della convenzione, e può cessare per l'esaurimento del proprio fine.
2. Esso può altresì cessare per decisione di un numero di Comuni consorziati che complessivamente detenga almeno 667 millesimi del totale delle quote di partecipazione.

ART. 7 - SCIoglimento DEL CONSORZIO

1. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea Consorziale procede alla nomina di un liquidatore con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di quantificare la parte spettante a ciascun Comune consorziato con riferimento alle quote di partecipazione. Per le modalità di nomina e di revoca del liquidatore e per le procedure di liquidazione si fa riferimento alle norme previste per le società per azioni di cui agli artt. 2450 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
2. Nella assegnazione ai Comuni consorziati delle parti ad essi spettanti dovranno essere osservate le seguenti modalità, fatti salvi i criteri compensativi fra gli enti stessi:
 - a) assegnazione a ciascun Comune consorziato degli impianti insistenti nel territorio dello stesso con esclusione degli impianti a servizio di più Comuni;
 - b) assegnazione a ciascun Comune consorziato dei mezzi mobili impiegati esclusivamente nel territorio dello stesso.
3. All'atto dello scioglimento dovranno essere altresì restituiti ai Comuni consorziati interessati i beni dagli stessi assegnati al Consorzio in locazione o comodato.

ART. 8 - DISCIPLINA DEI CASI DI RECESSO

1. E' consentito a ciascun Comune consorziato il recesso dal Consorzio. La richiesta di recesso deve essere notificata alla direzione generale mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 marzo di ciascun anno. Entro i successivi 60 giorni il Presidente del Consorzio fa notificare agli enti consorziati tale richiesta. Il recesso diviene operativo a seguito di Deliberazione dell'Assemblea Consorziale ed ha decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Il Comune recedente è tenuto a rimborsare al Consorzio la quota di sua spettanza delle eventuali perdite:
 - a) verificatesi e contabilmente accertate, fino alla data di decorrenza del recesso, negli esercizi successivi a quello relativo all'ultimo consuntivo approvato;
 - b) non ancora ripianate.
3. Il Comune recedente ha diritto alla restituzione dei beni eventualmente dallo stesso assegnati al Consorzio in locazione o in comodato. Al Comune recedente spetta altresì la restituzione del trenta per cento della quota versata al momento della sua adesione al Consorzio.

TITOLO II

GLI ORGANI

ART. 9 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Consorziale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Generale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO I

ASSEMBLEA CONSORZIALE

ART. 10 - ASSEMBLEA CONSORZIALE - COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea Consorziale è composta dai rappresentanti dei Comuni consorziati, nella persona del sindaco, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dal presente articolo.

2. A ciascun Comune è assegnata una quota di partecipazione pari a 100. Per i Comuni che, secondo le risultanze degli uffici anagrafe al 31 dicembre dell'anno precedente, hanno una popolazione residente superiore a 15.000 abitanti, la quota di partecipazione deve essere raddoppiata. Per i Comuni che, secondo le risultanze degli uffici anagrafe al 31 dicembre dell'anno precedente, hanno una popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, la quota di partecipazione deve essere triplicata.

3. Il rappresentante di ciascun comune consorziato esercita nell'assemblea consorziale le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione, così determinate (fatto uguale a 5400 il totale dei voti):

Comune di Badia Calavena	voti: 100
Comune di Bardolino	voti: 100
Comune di Brentino Belluno	voti: 100
Comune di Brenzone sul Garda	voti: 100
Comune di Bussolengo	voti: 200
Comune di Buttapietra	voti: 100
Comune di Caldiero	voti: 100
Comune di Caprino Veronese	voti: 100
Comune di Castel D'azzano	voti: 100
Comune di Castelnuovo del Garda	voti: 100
Comune di Cavaion Veronese	voti: 100

Comune di Cazzano di Tramigna	voti: 100
Comune di Colognola ai Colli	voti: 100
Comune di Costermano	voti: 100
Comune di Dolcè	voti: 100
Comune di Ferrara di Monte Baldo	voti: 100
Comune di Fumane	voti: 100
Comune di Garda	voti: 100
Comune di Lavagno	voti: 100
Comune di Illasi	voti: 100
Comune di Lazise	voti: 100
Comune di Malcesine	voti: 100
Comune di Marano di Valpolicella	voti: 100
Comune di Montecchia di Crosara	voti: 100
Comune di Monteforte d'Alpone	voti: 100
Comune di Mozzecane	voti: 100
Comune di Negrar	voti: 200
Comune di Pastrengo	voti: 100
Comune di Pescantina	voti: 200
Comune di Peschiera del Garda	voti: 100
Comune di Povegliano Veronese	voti: 100
Comune di Rivoli Veronese	voti: 100
Comune di Roncà	voti: 100
Comune di San Giovanni Ilarione	voti: 100
Comune di San Martino Buon Albergo	voti: 200
Comune di San Pietro in Cariano	voti: 100
Comune di Sant' Ambrogio di Valpolicella	voti: 100
Comune di Sant' Anna D'Alfaedo	voti: 100

Comune di San Zeno di Montagna	voti: 100
Comune di Soave	voti: 100
Comune di Sona	voti: 200
Comune di Tregnago	voti: 100
Comune di Torri del Benaco	voti: 100
Comune di Valeggio Sul Mincio	voti: 200
Comune di Vestenanova	voti: 100
Comune di Villafranca di Verona	voti: 300

4. I sindaci dei Comuni consorziati possono conferire delega sostitutiva, anche permanente, per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea Consorziale ad un componente della giunta comunale o del consiglio comunale.

5. Al verificarsi di variazioni nella composizione dell'Assemblea Consorziale, per recesso di Comuni consorziati, per adesione di nuovi Comuni ovvero per il superamento del limite di cui al comma 2 del presente articolo, l'Assemblea stessa, con propria Deliberazione, apporta le corrispondenti variazioni al presente articolo e all'art.1 comma 1 con le modalità previste dall' art. 14.

6. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

ART. 11 - ASSEMBLEA CONSORZIALE - FUNZIONI

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consorzio.
2. Spetta all'Assemblea Consorziale:
 - a) eleggere con le modalità di cui all'art. 12 il proprio Presidente;
 - b) eleggere con le modalità di cui all'art. 16 il Presidente del Consorzio e il Consiglio di Amministrazione;
 - c) revocare il Consiglio di Amministrazione o i singoli componenti dello stesso, con le modalità di cui all'art. 17;
 - d) nominare, con le modalità di cui all'art. 26, il collegio dei revisori dei conti;
 - e) approvare gli indirizzi da osservare da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale;
 - f) approvare le modifiche al presente statuto;
 - g) approvare le variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Comune consorziato;
 - h) approvare l'ammissione al Consorzio di altri enti locali;

- i) approvare i regolamenti per il funzionamento del Consorzio di competenza dell'Assemblea Consorziale ai sensi dell'art. 32;
 - j) approvare gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 36;
 - k) deliberare l'ampliamento delle finalità istituzionali del Consorzio di cui al precedente art. 4, nonché l'attivazione di servizi extra territoriali di cui all'art. 5.
3. L'Assemblea Consorziale delibera altresì su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Consorzio.

ART. 12 - ASSEMBLEA CONSORZIALE – PRESIDENTE.

1. Il Presidente dell'Assemblea Consorziale è eletto dall'Assemblea stessa fra i suoi componenti, con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentano i 667 millesimi del totale delle quote di partecipazione. Qualora, dopo due votazioni, tale maggioranza non venga raggiunta, risulta eletto Presidente dell'Assemblea il rappresentante del Comune consorziato che in una terza successiva votazione avrà riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile non più di una volta. In ogni caso decade nel momento in cui non riveste più la carica di sindaco di uno dei Comuni consorziati.
3. Il Presidente dell'Assemblea:
- a) ha la rappresentanza dell'Assemblea e la presiede;
 - b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea, secondo le norme previste dallo Statuto;
 - c) convoca l'Assemblea;
 - d) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni componente e proclama la volontà dell'Assemblea;
 - e) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute dell'Assemblea, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascuno.
 - f) firma la relativa corrispondenza, gli atti e provvedimenti adottati dall'Assemblea;
 - g) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
 - h) esercita le altre funzioni che, secondo le vigenti disposizioni di legge e secondo il presente statuto, sono connesse con la propria carica.
4. In caso di assenza, decadenza o impedimento del Presidente ne fa le veci l'amministratore del Comune consorziato più anziano di età.

ART. 13 - ASSEMBLEA CONSORZIALE – FUNZIONAMENTO.

1. L'Assemblea Consorziale si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione, a norma di legge, dei bilanci preventivi economici annuale e pluriennale, del piano-programma e del conto consuntivo del Consorzio.
2. L'Assemblea Consorziale può altresì riunirsi in ogni momento per iniziativa del suo Presidente od a richiesta del Consiglio di Amministrazione o di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo del totale delle quote di partecipazione.

3. L'Assemblea Consorziale si riunisce su convocazione fatta dal Presidente con apposito avviso nel quale sono specificati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché i singoli oggetti da trattarsi nell'adunanza.
4. L'avviso di convocazione deve pervenire ai rappresentanti dei Comuni consorziati almeno cinque giorni prima dell'adunanza stessa. In caso d'urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. Ai sensi del presente articolo per domicilio si intende la sede municipale di ciascun ente consorziato
5. La convocazione viene fatta, a cura del Direttore Generale, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo elettronico che ciascun Comune consorziato è tenuto a segnalare alla segreteria del Consorzio. Nel caso di variazioni dell'indirizzo stesso le singole amministrazioni comunali sono tenute a darne tempestiva notifica al Consorzio.
6. Le sedute dell'Assemblea Consorziale sono pubbliche e sono valide:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno 501 millesimi del totale delle quote di partecipazione;
 - b) in seconda convocazione, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno 300 millesimi del totale delle quote di partecipazione.

ART. 14 ASSEMBLEA CONSORZIALE - DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea Consorziale delibera con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate dai componenti presenti, salvo i casi in cui il presente statuto prevede maggioranza diverse. Le votazioni sono palesi, salvo le questioni concernenti persone, nel qual caso si effettuano a scrutinio segreto. Quando si procede a scrutinio segreto, per la determinazione della maggioranza, ciascun componente dell'Assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero di quote di rappresentanza che spettano al proprio Comune.
2. Devono essere inviate in copia, mediante posta elettronica certificata, a cura del segretario dell'Assemblea, a tutti i Comuni consorziati, entro cinque giorni dalla loro approvazione, le deliberazioni concernenti:
 - a) le richieste di ammissione al Consorzio di altri Comuni o altri enti locali;
 - b) le modificazioni dello statuto del Consorzio;
 - c) le variazioni delle quote di partecipazione assegnate a ciascun Comune consorziato.
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo diventano esecutive se entro il termine di 30 giorni dal ricevimento nessun Comune consorziato abbia fatto pervenire al Presidente del Consorzio il proprio motivato dissenso alle modifiche, espresso con apposita Deliberazione Consiliare.
4. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento del Consorzio o il recesso di singoli Comuni si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 8.
5. Alle deliberazioni dell'Assemblea Consorziale, si applicano, per quanto concerne i controlli sugli atti amministrativi, le disposizioni di cui al titolo VI, capo I, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Le norme del medesimo Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 si applicano altresì in tema di controlli di legittimità sugli atti e provvedimenti degli organi del Consorzio.
6. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Consorziale vengono svolte dal Direttore Generale ovvero da un dipendente del Consorzio nominato dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Direttore Generale o dal dipendente che espleta le mansioni di Segretario dell'Assemblea.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE, REQUISITI PER LA NOMINA E INCOMPATIBILITÀ

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, compreso il Presidente.
2. I candidati alla carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione devono comprovare il possesso di una speciale e documentata competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate o uffici ricoperti presso enti pubblici o aziende private.
3. Ferme restando le incompatibilità stabilite dalla normativa vigente in tema di cariche presso le pubbliche amministrazioni, non possono essere eletti componenti del Consiglio di Amministrazione, e se eletti, decadono dalla carica, coloro che sono in lite col Consorzio nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.
4. Sono ineleggibili alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei Comuni consorziati.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati ad impieghi dipendenti dal Consorzio prima che sia decorso almeno un anno dal giorno in cui hanno cessato di ricoprire la carica.

ART. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE E MODALITÀ DI NOMINA

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea Consorziale.
2. Il Presidente dell'Assemblea Consorziale, al fine di assicurare la massima trasparenza e il massimo coinvolgimento dei cittadini nella scelta dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, provvede a diffondere, a mezzo della stampa locale e di altri eventuali mezzi di Comunicazione, almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato, un avviso nel quale siano specificati i seguenti elementi informativi:
 - la composizione degli organi da eleggere;
 - le indennità di carica agli stessi spettanti;
 - i requisiti che i candidati debbono possedere;
 - le incompatibilità;
 - i termini entro i quali i rappresentanti di enti, associazioni, gruppi, partiti politici, organizzazioni sindacali di categoria, etc. o anche singoli cittadini, hanno facoltà di proporre agli uffici del Consorzio le candidature.

Le proposte di candidature dovranno essere presentate in carta semplice, corredate del curriculum professionale dei candidati e dalla dichiarazione degli stessi di accettare la candidatura e di condividere il documento programmatico approvato dall'Assemblea.

3. Le deliberazioni di nomina dovranno essere corredate, a pena di nullità, da tutti gli elementi atti a dimostrare il rispetto delle procedure di cui al presente articolo e dovranno altresì indicare espressamente i requisiti posseduti da ciascun candidato in conformità a quanto prevede l'art. 15;
4. L'Assemblea Consorziale provvede prima a scrutinio palese alla nomina del Presidente per la quale è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino i 667 millesimi del totale delle quote di partecipazione. A tal fine vengono indette due successive votazioni. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza di cui sopra, nella terza votazione è sufficiente il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno i 501 millesimi delle quote di partecipazione.

5. Successivamente si procede, con separata votazione per ogni singolo componente, alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. L'elezione avviene con le stesse modalità del comma precedente

ART. 17 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE E MODALITÀ DI REVOCA DEI CONSIGLIERI

1. Il Consiglio di Amministrazione ed i suoi singoli componenti possono essere revocati in ogni tempo con motivata Deliberazione dell'Assemblea Consorziale approvata con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno i 667 millesimi del totale delle quote di partecipazione, esclusivamente:

a) in tutti i casi in cui i membri del Consiglio di Amministrazione nella loro collegialità, ovvero un singolo suo componente, siano venuti meno agli obblighi ad essi derivanti da norme di legge, dallo Statuto, da deliberazioni dell'Assemblea o da regolamenti del Consorzio;

b) nei casi di violazione degli obblighi stabiliti, per gli amministratori delle società per azioni, dagli articoli 2390 e 2391 del Codice Civile.

2. Verificandosi le ipotesi di cui al presente articolo gli amministratori dei quali è stata deliberata la revoca rispondono anche dei danni arrecati al Consorzio, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge.

ART. 18 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DURATA IN CARICA, DIMISSIONI, DECADENZA, SOSTITUZIONI

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni ed esercitano comunque il loro mandato fino all'insediamento dei successori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla esecutività della nuova nomina.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono dichiarati decaduti dalla carica, nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, nei casi di sopravvenuta ineleggibilità o incompatibilità, nonché nei casi in cui siano rimasti assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di Comunicare al Presidente dell'Assemblea Consorziale entro 10 giorni da quello in cui sono venute a sua conoscenza eventuali vacanze.

4. Le surrogazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono deliberate dall'Assemblea Consorziale che deve essere allo scopo convocata nei successivi 20 giorni. I componenti surrogati restano in carica limitatamente al periodo nel quale vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

ART. 19 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto all'Assemblea Consorziale e che non rientrino nelle competenze del Presidente del Consorzio e del Direttore Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi formulati dall'Assemblea Consorziale, è competente per gli atti necessari al perseguimento ed al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali del Consorzio, e che non siano per legge o secondo le norme del presente statuto espressamente riservati al Presidente e al Direttore Generale.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

a) adotta i provvedimenti attuativi degli atti di indirizzo deliberati dall'Assemblea Consorziale in tema di gestione dei servizi e di iniziative da intraprendere per il loro sviluppo nel territorio dei Comuni consorziati;

b) formula il piano programma, il bilancio triennale ed annuale di previsione, la relazione previsionale annuale ed il conto consuntivo;

c) delibera i regolamenti previsti dal presente statuto e gli altri che ritiene opportuni per disciplinare l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio;

d) delibera i prelevamenti dai fondi di ammortamento e di riserva;

e) adotta le altre deliberazioni previste dalla legge, in particolare per le attività di investimento e per i finanziamenti del Consorzio;

f) delibera in ordine alla azioni da promuovere o sostenere in giudizio.

4. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle proprie attribuzioni, può delegare parte dei suoi compiti al Direttore Generale e affidare specifici incarichi ai propri componenti.

ART. 20 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MODALITÀ E TEMPI DI CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, presso la sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. È ammessa la riunione del Consiglio di Amministrazione anche in "videoconferenza", nel rispetto della normativa vigente.

2. Il consiglio è convocato dal Presidente, di regola almeno una volta al mese. Deve essere inoltre riunito dal Presidente entro dieci giorni dalla richiesta avanzata, per trattare specifici argomenti, da due propri componenti, dal Direttore Generale o dal collegio dei revisori. L'avviso di convocazione deve specificare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

3. La convocazione viene fatta dal Presidente, avvalendosi del dipendente del Consorzio al quale sono affidate le mansioni di Segretario. La stessa deve pervenire, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. L'avviso di convocazione è inviato mediante l'impiego della posta elettronica certificata, all'indirizzo che ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a rendere noto al Consorzio.

4. Le modalità di convocazione stabilite nel comma 3 vengono osservate anche per la convocazione e l'invio di documenti ai componenti del collegio dei revisori dei conti.

5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione eventualmente convocate senza l'osservanza delle formalità di cui al presente articolo sono comunque valide nel caso in cui sono presenti tutti i consiglieri. In tali ipotesi, a richiesta di un consigliere, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno deve essere rinviata alla seduta successiva.

ART. 21 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONI

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre consiglieri. La presidenza della seduta è attribuita di norma al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza, la presidenza della seduta è attribuita al Vicepresidente o al Consigliere all'uopo delegato. In mancanza di delega, la presidenza spetta al Consigliere più anziano di età. Il Presidente constata che la seduta sia valida, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i consiglieri.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano. Quando però si tratti di deliberazioni che implicano apprezzamenti o valutazioni circa la qualità o capacità di persone, le deliberazioni stesse devono essere adottate a scrutinio segreto.

3. Nel caso di deliberazioni adottate con voto palese, i consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti. Essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta. Nel caso di deliberazioni adottate con voto segreto vanno invece computati tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o scheda nulla.

4. Ciascun consigliere ha diritto di far constare nel verbale della seduta il proprio voto e i motivi del medesimo.

ART. 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti debbono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo, che deve essere verbalizzato.

4. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni, per dare chiarimenti o Comunicazioni relativi agli oggetti compresi nell'ordine del giorno, persone estranee al Consiglio di Amministrazione, le quali devono tuttavia uscire dall'aula delle adunanze al momento del voto.

ART. 23 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - REDAZIONE VERBALI, VISIONE E RILASCIO COPIE

1. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal dipendente del Consorzio di cui al precedente art. 20. In assenza del Segretario i verbali sono redatti da un altro dipendente designato dal Direttore Generale. I verbali, trascritti in apposito registro, sono firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario. Le copie dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono rilasciate, con dichiarazione di conformità agli originali, dal Segretario.

2. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

ART. 24 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – DISPOSIZIONI VARIE

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte, in nessuna fase, all'adozione di provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, oppure nei quali l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini entro il quarto grado.

2. La misura dell'indennità di carica per il Presidente e per i componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilita, a norma delle vigenti disposizioni normative in materia. Agli stessi compete inoltre il rimborso delle spese che debbano sostenere per l'esercizio del loro mandato.

3. Il Consorzio, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può provvedere, in conformità alle leggi vigenti, alla stipula di una polizza assicurativa a favore del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

CAPO III

PRESIDENTE DEL CONSORZIO

ART. 25 - ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio. Il Presidente rappresenta il Consorzio nei rapporti con le autorità locali, regionali e statali, gli organismi rappresentativi ed in genere nei rapporti a carattere istituzionale; assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea consortile ed inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) vigila sull'andamento del Consorzio, sull'operato del Direttore Generale e sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
- d) riferisce periodicamente al Presidente dell'Assemblea consortile sull'andamento della gestione del Consorzio come indicato al successivo articolo 35;
- e) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività del Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali delle Comunità locali presenti sul territorio dei Comuni consorziati;
- f) attua le iniziative di informazione e di partecipazione alla gestione dei servizi istituzionali nei riguardi degli utenti e della cittadinanza in conformità a quanto è previsto dal presente statuto.

2. Il Presidente è rieleggibile non più di una volta.

3. Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono, in ogni caso, essere sottoposti al consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica.

4. Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, al vice Presidente e ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito da un membro del Consiglio di Amministrazione da lui delegato. Il Presidente ha altresì facoltà di conferire una delega permanente o temporanea per l'esercizio delle proprie funzioni ad un consigliere, che assume la denominazione di vice Presidente. La delega permanente deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea Consorziale e ai Comuni consorziati. Nei casi in cui sia assente o impedito anche il vice Presidente, le funzioni di Presidente del Consorzio sono svolte dal componente del Consiglio di Amministrazione presente più anziano di età.

6. Le dimissioni del Presidente vanno presentate in forma scritta, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la Comunicazione è acquisita al protocollo del Consorzio.

CAPO IV

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 26 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - REQUISITI E MODALITÀ DI NOMINA

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico - finanziaria del Consorzio è affidato ad un collegio di revisori, nominato dalla Assemblea e composto di tre membri scelti tra gli iscritti nel "registro dei revisori contabili" istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

2. L'Assemblea Consorziale provvede prima a scrutinio palese alla nomina del Presidente per la quale è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino i 667 millesimi del totale

delle quote di partecipazione. A tal fine vengono indette due successive votazioni. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza di cui sopra, nella terza votazione è sufficiente il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno i 501 millesimi delle quote di partecipazione.

3. Successivamente si procede, con separata votazione per ogni singolo componente, alla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. L'elezione avviene con le stesse modalità del comma precedente;

4. I revisori dei conti durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione del collegio stesso. I revisori non sono revocabili, salvo il caso in cui non adempiano correttamente ai doveri del proprio ufficio, e sono rieleggibili.

5. Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, gli amministratori dei Comuni consorziati, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori del Consorzio e del Direttore Generale, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, ovvero dipendenti di imprese esercenti gli stessi servizi gestiti dal Consorzio ovvero di industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con il Consorzio. Non possono altresì essere nominati membri del collegio dei revisori dei conti coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio.

6. Al Presidente ed ai membri del collegio dei revisori dei conti è corrisposta un'indennità il cui ammontare è deliberato nel rispetto delle disposizioni normative in materia. Spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della loro funzione (partecipazione alle sedute del collegio e del Consiglio di Amministrazione, accertamenti individuali di competenza, ecc.) nonché, in caso di missione per conto del Consorzio, il rimborso delle spese di viaggio e trasferta, secondo le modalità in atto per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 27 - ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile e sul rispetto delle norme di legge e di Statuto in materia. Accerta e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione nella quale devono essere evidenziate le corrette valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, delle rimanenze, degli accantonamenti, dei ratei e dei risconti. Si attiene, per quanto non diversamente disposto, alle norme dell'art. 2425 del Codice Civile.

2. Il collegio dei revisori dei conti vigila altresì sulla gestione economica-finanziaria del Consorzio ed a questo fine:

a) esamina il progetto dei bilanci preventivi annuali e poliennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti.

b) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria del Consorzio e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del piano programma, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;

c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dall'amministrazione del Consorzio, ed eventualmente dagli amministratori dei Comuni consorziati, ed in specie sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o di quote societarie o su proposte di partecipazione in altri enti.

3. I componenti del collegio dei revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, agli accertamenti di competenza. Al collegio dei revisori dei conti viene assicurato

l'accesso agli atti e documenti del Consorzio che siano di loro interesse per l'espletamento delle funzioni di competenza.

4. Il collegio dei revisori dei conti partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può chiedere che siano inserite a verbale le sue eventuali osservazioni o rilievi. Il collegio dei revisori dei conti è tenuto, in ogni caso, a presenziare alle sedute nelle quali si discutono il bilancio preventivo, il conto consuntivo e provvedimenti di particolare rilevanza economico-finanziaria.

5. Il collegio dei revisori dei conti deve presentare all'Assemblea Consorziale, ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione del Consorzio contenente rilievi e valutazioni sulla efficienza, l'efficacia e l'economicità dei diversi servizi. La relazione può altresì contenere proposte per il miglioramento dei servizi.

6. Il collegio dei revisori dei conti deve, nello svolgimento della sua attività, ispirarsi ai principi di comportamento statuiti dalle associazioni nazionali di categoria.

ART. 28 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - FUNZIONAMENTO

1. Il collegio dei revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il componente del collegio che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio finanziario, a due riunioni del collegio, decade dall'ufficio. Decade altresì nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.

2. Delle riunioni del collegio dei revisori dei conti deve redigersi processo verbale, che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa, nel termine di sette giorni, al Presidente del Consorzio, al Direttore Generale e ai Comuni consorziati.

3. Le deliberazioni del collegio dei revisori dei conti sono adottate a maggioranza assoluta di voti. Il revisore dissenziente ha diritto di far inserire nel verbale i motivi del proprio dissenso.

CAPO V

DIREZIONE

ART. 29 - DIRETTORE GENERALE - ATTRIBUZIONI

1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale del Consorzio ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna dell'Ente idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali.

In particolare il Direttore Generale:

- a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio;
- b) adotta i provvedimenti che si rendono necessari per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
- d) formula proposta per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del consiglio stesso e può chiederne al Presidente la convocazione. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dei servizi del Consorzio;

f) dirige il personale e adotta tutti i provvedimenti relativi, nei limiti delle proprie attribuzioni e con le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia, dai contratti collettivi e dai regolamenti del Consorzio;

g) provvede, nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento, agli appalti ed alle forniture indispensabili al normale ed ordinario funzionamento del Consorzio. Ordina gli acquisti da effettuarsi mediante il sistema delle "spese in economia". Presiede le gare d'appalto e stipula i relativi contratti;

h) firma gli ordinativi di pagamento e d'incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;

i) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente, con facoltà di conferire delega, previa informazione al Consiglio di Amministrazione, ai responsabili dei servizi per quanto di rispettiva competenza;

j) interviene, di norma, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere le controversie. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un impiegato del Consorzio previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del codice di procedura civile;

k) provvede a tutti gli altri compiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente statuto, nonché a quelli che gli siano stati formalmente delegati dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dallo statuto.

2. Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale, anche se non retribuiti, estranei al Consorzio senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 30 - DIRETTORE GENERALE - NOMINA E REVOCA

1. Il Direttore Generale viene nominato, con motivata Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con contratto a tempo determinato di diritto privato, ovvero mediante pubblico concorso, con contratto a tempo per un periodo rinnovabile anche più di una volta. Il Direttore Generale può essere sempre revocato, anche anticipatamente, dall'incarico per giusta causa, mediante motivata Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il concorso viene indetto con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed espletato, di regola, entro un anno dalla data di anticipata risoluzione del contratto di lavoro del Direttore Generale in carica, ovvero entro il termine di scadenza del contratto di lavoro del Direttore Generale in carica, in caso di mancato e motivato rinnovo del contratto medesimo.

3. Il Direttore Generale risponde al Presidente del Consorzio in ordine al raggiungimento dei risultati di gestione indicati nei documenti programmatici previsti dal presente statuto.

4. Le incompatibilità, la durata del rapporto di lavoro, le modalità di conferma e cessazione dal servizio e di sostituzione temporanea e ogni altro aspetto relativo al rapporto di lavoro del Direttore Generale sono disciplinati dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSORZIO

ART. 31 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E REGOLAMENTO DEL PERSONALE

1. La struttura organizzativa e le sue variazioni vengono stabilite con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale. Nella stessa sono definite le principali funzioni dei servizi.
2. I requisiti e le modalità di assunzione del personale, le incompatibilità e tutti gli altri aspetti inerenti la dotazione del personale sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.
3. Il regolamento deve prevedere, fra l'altro, che in caso di espletamento di concorsi o selezioni interni o pubblici, le commissioni giudicatrici siano presiedute dal Direttore Generale e composte da persone estranee al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea fornite di competenza tecnica specifica in relazione ai posti da ricoprire.

ART. 32 - REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

1. L'Assemblea Consorziale approva un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento nonché un regolamento per la compilazione del piano - programma, bilancio pluriennale di previsione, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo.

ART. 33 - REGOLAMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, approva regolamenti per disciplinare le seguenti materie:
 - a) Appalti, forniture e spese in economia;
 - b) Gestione finanziaria, contabilità e funzionamento della cassa interna;
 - c) Direttore Generale;
 - d) Personale.

TITOLO IV

VIGILANZA SULL' ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

ART. 34 - INDIRIZZI DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

1. Il Consorzio deve attenersi, nell'esercizio delle proprie funzioni e nella gestione dei servizi, agli indirizzi generali finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali e agli obiettivi di interesse pubblico determinati dall'Assemblea Consorziale.

ART. 35 - VIGILANZA SUL CONSORZIO

1. La vigilanza sul Consorzio è esercitata dal Presidente dell'Assemblea Consorziale ed è finalizzata alla verifica della corretta attuazione degli indirizzi e delle direttive formulate all'Assemblea.
2. A tale scopo il Presidente del Consorzio ed il Direttore Generale devono presentare, congiuntamente, al Presidente dell'Assemblea Consorziale, alla fine di ogni quadrimestre, una relazione sull'andamento del Consorzio contenente in sintesi i dati più significativi della gestione. Tale

relazione deve evidenziare in particolare lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano programma.

3. Devono essere altresì trasmessi al Presidente dell'Assemblea Consorziale, nel loro testo integrale, i verbali delle deliberazioni per le quali il Direttore Generale o il collegio dei revisori dei conti abbiano espresso un parere contrario. L'informativa di cui al presente comma è preordinata al migliore esercizio dei poteri di indirizzo ed esclude, comunque, ogni ulteriore forma di controllo.

4. Nel caso in cui, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, il Presidente dell'Assemblea accerti gravi irregolarità o disfunzioni nella gestione del Consorzio, richiama formalmente gli organi aziendali affinché vi pongano rimedio. Se, nonostante il richiamo formale, permane tale situazione, il Presidente dell'Assemblea Consorziale riferisce all'Assemblea stessa, affinché adottati nei confronti del Consiglio di Amministrazione gli eventuali provvedimenti previsti dall'art. 17 del presente statuto.

ART. 36 - ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione, soggetti all'approvazione dell'Assemblea Consorziale sono le deliberazioni concernenti:

- a) il piano programma ed i suoi aggiornamenti;
- b) il bilancio di previsione pluriennale;
- c) il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
- d) il conto consuntivo;
- e) la costituzione di società per azioni o di società a responsabilità limitata o l'acquisto di partecipazioni nelle società predette;
- f) la stipulazione di convenzioni per attività extraterritoriali di cui all'art. 5.

2. Gli atti di cui al precedente comma, ad esclusione del piano programma e dei suoi aggiornamenti, intendono approvati se, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, l'assemblea consorziale non abbia adottato un formale provvedimento di diniego, dandone nel medesimo termine comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.

3. Il termine di cui al precedente comma 2, è ridotto a 30 giorni per il bilancio preventivo economico e le relative variazioni, qualora gli stessi non comportino oneri a carico dei bilanci dei comuni consorziati non ancora assunti dagli stessi.

4. Al di fuori degli atti disciplinati ai precedenti punti e di quelli espressamente previsti dal presente statuto, ogni altro atto o Deliberazione del Consiglio di Amministrazione è riservato all'autonomia gestionale del consiglio stesso.

5. Il Consiglio di Amministrazione, sotto la propria responsabilità, può dichiarare immediatamente eseguibili le deliberazioni concernenti atti fondamentali che presentino un carattere di assoluta urgenza. Tali deliberazioni sono soggette all'approvazione dell'Assemblea Consorziale e devono essere inviate al Presidente dell'Assemblea stessa entro 10 giorni dalla loro adozione, pena la decadenza.

TITOLO V

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 37 - CRITERI DI GESTIONE DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio informa il proprio funzionamento a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed ha l'obbligo almeno del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Le relative misurazioni vengono elaborate a mezzo di appositi indicatori secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, opportunamente integrate con il risultato delle verifiche effettuate in occasione della presentazione del conto consuntivo.

ART. 38 - RAPPORTI FINANZIARI E DI SERVIZIO

1. Per tutte le prestazioni e i servizi che si effettuano nel territorio dei Comuni consorziati viene stipulato con le singole amministrazioni comunali un contratto di servizio nel quale siano dettagliatamente specificati:
 - a) la quantità e la qualità dei servizi che il Consorzio si impegna ad espletare;
 - b) il corrispettivo che il Comune si obbliga a corrispondere per i servizi assegnati al Consorzio in via permanente;
 - c) i prezzi per i servizi assegnati dai Comuni consorziati in via occasionale;
 - d) le modalità di pagamento dei corrispettivi, i criteri, i parametri ed i riferimenti per la loro revisione e le modalità di rendicontazione e di versamento dei trasferimenti dovuti al Consorzio.
2. Devono essere comunque sempre assicurati al Consorzio i trasferimenti necessari per la copertura integrale dei costi risultanti dal preventivo, salvo conguaglio.

ART. 39 - PIANO-PROGRAMMA, BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE, BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE, CONTO CONSUNTIVO

1. Il piano-programma deve specificare le scelte e gli obiettivi che il Consorzio intende perseguire nel medio periodo.
2. Il bilancio pluriennale di previsione deve essere redatto in coerenza con il piano programma; deve articolarsi per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per ciascun esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi della gestione dei servizi.
3. Il bilancio preventivo economico annuale non può chiudersi in deficit. Esso dovrà, in particolare, considerare fra i ricavi i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dai Comuni al Consorzio, ovvero conseguenti a provvedimenti espressamente richiesti dai Comuni consorziati.
4. Il bilancio preventivo deve contenere i criteri per la ripartizione dei costi Comuni a più servizi.
5. Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale. Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti conti consuntivi. Nella scelta dei criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale nonché dei criteri per la determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi dovranno essere seguite le norme di legge nonché i principi contabili stabiliti dai consigli nazionali dei dottori

commercialisti e dei ragionieri per la generalità delle imprese, con le integrazioni e le modificazioni riferentisi specificatamente ad enti di natura analoga a quella del Consorzio.

6. Con apposito regolamento l'Assemblea disciplina, con riferimento ai principi e agli indirizzi di cui ai precedenti commi nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia, le norme per la redazione e l'approvazione del piano programma, del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo.

ART. 40 - ENTRATE DEL CONSORZIO

1. Le entrate del Consorzio sono, di norma, costituite da:

- a) una quota fissa annuale unitaria rapportata alla quota di partecipazione di spettanza di ciascun Comune consorziato, stabilita dall'Assemblea Consorziale in sede di approvazione del bilancio di previsione;
- b) una quota annuale in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale viene deliberato il bilancio di previsione;
- c) maggiorazioni, determinate secondo le vigenti disposizioni normative regionali, rapportate ai conferimenti in discarica di ciascun Comune;
- d) proventi dell'alienazione di rifiuti recuperabili oggetto delle raccolte differenziate che si effettuano nei Comuni consorziati;
- e) proventi delle prestazioni di servizi che il Consorzio effettua a favore di soggetti esterni diversi dai Comuni consorziati;
- f) contributi in conto esercizio e per investimenti erogati dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Verona, previste dalle fonti normative vigenti;
- g) contributi in conto esercizio e per investimenti a carico dei Comuni consorziati per la realizzazione di impianti nei rispettivi territori;
- h) canoni di locazione di impianti, fissi e mobili, di proprietà del Consorzio concessi in uso a terzi;
- i) proventi diversi, ordinari e straordinari.

ART. 41 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

1. Gli utili netti del Consorzio, accertati dal conto consuntivo, saranno destinati nell'ordine:

- a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva nella misura del 20 per cento;
- b) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo dei beni immobili o mobili nella misura che verrà deliberata dall'Assemblea Consorziale;
- c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti, nell'entità prevista dal piano programma;
- d) l'eccedenza ai Comuni consorziati nelle proporzioni definite dall'Assemblea Consorziale, in sede di approvazione del conto consuntivo.

ART. 42 - COPERTURA DELLE PERDITE

1. Le eventuali perdite di esercizio devono essere ripianate con l'utilizzo del fondo di riserva e, in caso di insufficienza, dai Comuni consorziati nelle proporzioni definite dall'Assemblea Consorziale in sede di approvazione del conto consuntivo.

2. Verificandosi il caso di perdite di esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che le hanno determinate ed attivare puntualmente i provvedimenti da adottarsi per ricondurre in equilibrio la gestione del Consorzio.

3. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a Comunicare all'Assemblea Consorziale trimestralmente e comunque almeno una volta l'anno, entro il 30 settembre, il permanere dell'equilibrio del bilancio, ovvero le cause che hanno determinato eventuali squilibri, specificandone le motivazioni. Il Consiglio di Amministrazione deve Comunicare ai Comuni consorziati il disavanzo derivante da fatti di gestione proponendone la copertura conformemente a quanto stabiliscono le disposizioni di legge vigenti in materia di gestione contabile degli enti locali, al fine di ripristinare il pareggio attraverso ulteriori trasferimenti a carico dei Comuni consorziati, prioritariamente nel corso dell'esercizio, ovvero successivamente, in sede di approvazione del conto consuntivo.

ART. 43 PATRIMONIO DEL CONSORZIO

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da:

- a) il patrimonio assegnato all'atto della costituzione, ai sensi dell'art. 9 della convenzione con cui è stato costituito il Consorzio;
- b) i beni immobili e mobili, i fondi liquidi, le azioni e/o le quote di partecipazione a società eventualmente assegnati in dotazione dai Comuni consorziati, o acquisiti successivamente alla costituzione del Consorzio;
- c) i beni immobili e mobili e le partecipazioni in società acquisiti dal Consorzio con mezzi finanziari propri o con mutui assunti direttamente;

2. I beni assegnati in dotazione al Consorzio dai Comuni consorziati devono essere computati al valore di acquisizione, che per le immobilizzazioni verrà rivalutato a norma di legge, e depurati degli ammortamenti ordinari conteggiati secondo i coefficienti previsti dalla normativa fiscale, anche quando tali ammortamenti non siano stati fatti o siano stati effettuati in maniera difforme. Qualora non sia possibile disporre dei valori storici di acquisizione ovvero quando l'applicazione di detto metodo di valutazione porti a risultanze che per parere concorde del Direttore Generale e del collegio dei revisori dei conti si discostino significativamente dai presunti valori attuali, per il computo dei valori di tali beni si farà riferimento ad una apposita stima peritale.

3. L'assegnazione di beni in natura, nonché delle eventuali azioni e quote di partecipazione a società, equivale ad una assegnazione di fondi liquidi sul cui valore può essere fissato, all'atto del conferimento, un interesse la cui misura e durata deve essere concordata fra le parti.

4. Tutti i beni mobili ed immobili conferiti in dotazione sono iscritti, al pari dei beni direttamente acquisiti dal Consorzio con propri mezzi finanziari, nel libro dei cespiti del Consorzio stesso; i beni mobili registrati e i beni immobili vengono altresì iscritti e trascritti a nome del Consorzio presso i pubblici registri mobiliari ed immobiliari.

5. Il Consorzio ha la piena disponibilità del proprio patrimonio, secondo il regime della proprietà privata.

Art. 44 - FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti, il Consorzio provvede, nell'ordine:

- a) con i fondi accantonati a tale scopo;
- b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, ed in particolare: quote di ammortamento e fondo t.f.r.;

- c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della regione e di altri enti pubblici;
- d) con prestiti anche obbligazionari;
- e) con l'incremento del fondo di dotazione da parte degli enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione;
- f) con ogni altro tipo di finanziamento previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 45 - NORME VARIE IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITÀ

1. Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, disciplina, fra l'altro:
 - a) il sistema informativo contabile che deve consentire, oltre alla tempestiva determinazione dei risultati di esercizio, la elaborazione di situazioni economiche infrannuali, la determinazione ed il controllo dei costi e dei ricavi per centri di costo e centri di responsabilità secondo le più appropriate tecniche per il controllo di gestione;
 - b) i criteri per la ripartizione dei costi Comuni ai diversi esercizi;
 - c) i criteri per l'espletamento del servizio di cassa per il quale dovrà essere individuato, anche a trattativa privata, un istituto di credito a cui affidare in esclusiva i pagamenti e le riscossioni. Potranno altresì essere intrattenuti rapporti con altri istituti di credito per le riscossioni di introiti dall'utenza e per operazioni finanziarie;
 - d) la costituzione di un fondo a disposizione del Direttore Generale per pagamenti urgenti e l'istituzione di una cassa interna;
 - e) le modalità di emissione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di riscossione;
 - f) le modalità di liquidazione delle spese;
 - g) i criteri per l'impiego fruttifero di eventuali giacenze di cassa;
 - h) le caratteristiche e le modalità di attivazione della funzione di controllo interno (internal auditing) sugli atti e sulle procedure orientate al rispetto della normativa vigente e delle disposizioni regolamentari interne.
2. I corrispettivi dei servizi non soggetti a vincoli di legge vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, tenuto conto degli eventuali atti di indirizzo deliberati dall'Assemblea Consorziale.

TITOLO VI

RESPONSABILITÀ'

ART. 46 - RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio.
2. In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili altresì nei casi in cui, essendo venuti a conoscenza di atti o fatti pregiudizievoli per il Consorzio o verso terzi, non abbiano fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

3. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quelli tra essi che abbiano tempestivamente fatto annotare il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. In tal caso il Presidente del Consorzio è tenuto ad informare in forma scritta il collegio dei revisori dei conti.

ART. 47 - RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE GENERALE, DEL PERSONALE DEL CONSORZIO E DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Direttore Generale e il personale del Consorzio sono responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri agli stessi imposti dalle leggi e dal presente statuto.

2. Il Direttore Generale è altresì responsabile del rispetto della legislazione vigente in tema di gestione degli enti pubblici, con particolare riferimento a quanto attiene ai criteri di efficienza e di economicità e razionale impiego delle risorse umane e strumentali, in relazione agli obiettivi del Consorzio.

3. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge o dal presente statuto. Sono inoltre responsabili della veridicità e correttezza delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

4. L'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio dei revisori dei conti è promossa in seguito a Deliberazione motivata dall'Assemblea Consorziale.

TITOLO VII

RAPPORTI CON I COMUNI CONSORZIATI E CON I CITTADINI

ART. 48 - FORME DI CONSULTAZIONE DEI COMUNI CONSORZIATI

1. Gli organi del Consorzio promuoveranno ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei Comuni consorziati in merito agli aspetti fondamentali sull'attività del Consorzio.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi del Consorzio, in particolare:

- attueranno incontri con i Comuni consorziati, partecipando, a richiesta o anche su propria iniziativa, alle sedute dei relativi organi collegiali;
- divulgheranno ed illustreranno, nelle forme ritenute più opportune, l'attività e le iniziative intraprese dal Consorzio.

ART. 49 - TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE AI COMUNI CONSORZIATI

1. Il Direttore Generale o il Segretario dell'Assemblea provvede a trasmettere mediante posta elettronica certificata ai Comuni consorziati, entro quindici giorni dalla loro adozione, le deliberazioni dell'Assemblea Consorziale. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull'attività del Consorzio. Le deliberazioni devono essere pubblicate all'albo pretorio di ciascun Comune a cura del segretario comunale.

ART. 50 - PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Consorzio favorisce ogni possibile forma di partecipazione consultiva delle amministrazioni dei Comuni consorziati e degli utenti in ordine al proprio funzionamento ed ai criteri di erogazione dei servizi. Ai fini del rispetto del presente articolo, il Consorzio:

- a) assicura che ai reclami degli utenti sia data risposta entro 60 giorni dal ricevimento degli stessi;
- b) prende in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti;

c) informa, ogni volta che si renda necessario, le associazioni di utenti e di cittadini sulle modalità di espletamento dei servizi aventi riflessi diretti sulle collettività locali;

d) promuove e, se richiesto, partecipa ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive relative alla gestione dei servizi di propria competenza istituzionale;

e) intrattiene costanti rapporti con gli organi di Comunicazione e di informazione diffusi sul territorio dei Comuni consorziati;

f) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri e altre iniziative di diffusione di notizie e informazioni di pubblico interesse;

g) predispone pubblicazioni e altro materiale divulgativo da distribuire gratuitamente agli utenti e ai cittadini per illustrare, in particolare, i criteri seguiti nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

2. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 viene, di norma, inserito nel bilancio di previsione apposito stanziamento.

3. Il Consorzio deve, in modo particolare, assicurare tempestiva informazione ai Comuni consorziati nei casi di sciopero del proprio personale, e/o di personale dipendente delle ditte appaltatrici dei servizi.

ART. 51 - RICERCA SUI SERVIZI

1. Il Consorzio verifica periodicamente il livello di gradimento, da parte delle amministrazioni dei Comuni consorziati, in ordine ai servizi e alle prestazioni svolte nei rispettivi territori. A tal fine può eventualmente commissionare a società, enti o istituti di comprovata esperienza indagini demoscopiche, ricerche e studi. eventuali insufficienze o carenze. I risultati degli studi e delle ricerche disposti dal Consorzio devono essere portati a conoscenza dei comuni consorziati.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle norme e alla disciplina in materia di Consorzi di Enti Locali, ed in particolare alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.